

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

STATUTO

TITOLO I: Costituzione e Sede – Durata – Oggetto

Art. 1 Costituzione e Sede

Su iniziativa del Confidi Caltanissetta, Consorzio di garanzia collettiva fidi di Caltanissetta e di Farmafidi Italia Soc. Coop. è costituito un Consorzio aperto a tutte le microimprese, piccole e medie imprese, con sede legale in Caltanissetta, denominato **Confidimpresa Farmafidi Italia – Consorzio di garanzia fidi (in sigla CO.FA.I.)** e sedi amministrative a Catania, Caltanissetta e Trapani. Altre sedi secondarie, nonché lo spostamento della sede sociale in altre regioni italiane, potranno essere istituite o soppresse con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 Durata

Il Consorzio ha durata sino al 31.12.2100. La durata potrà essere prorogata o il Consorzio anticipatamente sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

Art. 3 Oggetto

1. Il Consorzio, che si ispira ai principi della mutualità e non ha fini di lucro, ha per oggetto l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali per favorire la concessione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine da parte di aziende e Istituti di credito, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di Enti parabancari alle microimprese e alle piccole e medie imprese associate. Altresì ha per oggetto:
 - a) L'attività di informazione, di consulenza e assistenza ai consorziati e non consorziati per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria; in quest'ambito, il Confidi può offrire alle imprese richiedenti ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico e finanziario attraverso seminari, convegni e altre attività di aggiornamento professionale;
 - b) La prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
 - c) La gestione ai sensi dell'art. 47, comma 2, D. Lgs. 27 gennaio 1992, n.87 (T. U. Banche), di fondi pubblici di agevolazione;
 - d) La stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, T.U., di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione;
 - e) Lo svolgimento delle attività riservate agli intermediari finanziari.
2. In ordine all'attività prestazione della garanzia collettiva, potranno essere accettate fidejussioni e versamenti in numerario da parte di terzi, da utilizzare insieme alle fidejussioni ed ai versamenti prestati dai Soci. I fondi del Consorzio potranno essere investiti in titoli. A tal fine il Confidi per la copertura delle eventuali operazioni garantite, in forza delle convenzioni stipulate

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

tempo per tempo, può rispondere con il proprio patrimonio o costituire uno o più fondi rischi. In particolare il Consorzio procederà secondo le modalità indicate nel presente Statuto:

- a) alla stipulazione di una o più convenzioni con uno o più istituti ed aziende di credito, di medio credito, di società abilitate all'esercizio di operazioni finanziarie, di factoring e di leasing;
- b) alla costituzione di uno o più fondi rischi;
- c) alla determinazione delle modalità per l'impiego delle fidejussioni che i Soci ed i terzi hanno concesso.

Per consentire la crescita complessiva di tutte le attività imprenditoriali delle imprese associate, il Confidi potrà altresì :

- a) negoziare tassi d'interesse più favorevoli ed in genere le migliori condizioni per i fidi con banche, società ed enti finanziari stipulando, se del caso, appositi accordi;
 - b) offrire ogni specifica assistenza per il perfezionamento e la gestione delle operazioni di finanziamento e sviluppare la preparazione nel campo economico e finanziario attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento professionale su tematiche finanziarie, creditizie o di altro genere;
 - c) concorrere alla costituzione e partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad enti, società ed organizzazioni volti a coordinare o potenziare le attività dei consorzi;
 - d) promuovere e curare la raccolta di materiale scientifico-didattico ai fini di studio e ricerca;
 - e) elaborare e diffondere dati, notizie, elementi che possano comunque interessare lo sviluppo d'impresa, nonché la formazione professionale;
 - f) organizzare e attuare ogni forma di assistenza legale, tecnica, fiscale, logistica, contabile, economica, finanziaria, amministrativa e gestionale necessarie per il funzionamento delle imprese.
 - g) prestare garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese associate, nonché gestire fondi pubblici di agevolazione, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge ed in particolare dalla legge 326/2003.
 - h) partecipare ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti, società italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno a favore del Confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dello stesso garantite.
 - i) La Società potrà distribuire anche prodotti di altre società senza assunzione di rischi in proprio.
3. Il Confidi potrà iscriversi, all'elenco di cui all'art 106, secondo quanto previsto al comma 57 della Riforma del Confidi (art.13 Legge 326). Il Confidi potrà fondersi con altri Confidi o Banche anche in deroga a quanto previsto dagli art. 2500 septies, 2500 octies, 2545 decies del codice civile e secondo quanto previsto dai commi 38 39 e 40 della Riforma sui Confidi (ART.13 L.326). Potrà inoltre costituire a gestione separata un fondo di garanzia per consentire alle imprese associate di superare temporanee difficoltà finanziarie, nonché assumere in via straordinaria, interessenze a mezzo prestiti partecipativi in società aderenti al Consorzio, prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale di qualsiasi forma e natura.

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

TITOLO II: Dei Soci

Art. 4: Soci e Requisiti

1. Il numero dei soci è illimitato. I soci si distinguono in:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci promotori.

Soci ordinari: possono essere soci le microimprese, le piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche, di servizi, agricole e quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca, le cooperative nonché i liberi professionisti che esercitano attività professionale in forma di imprese; possono inoltre essere ammessi come soci anche altri confidi. Ai soli fini dell'accesso alle agevolazioni regionali, possono essere socie le imprese così come definite nella Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 11 e sue modifiche e integrazioni.

Soci sostenitori: possono aderire al Consorzio, in veste di sostenitori, senza assumere la qualifica di soci, Associazioni, Enti pubblici e privati, soggetti e società private, aziende e istituti di credito, che erogino contributi a fondo perduto o che partecipino alla costituzione del fondo rischi e/o del monte fidejussioni in favore del Consorzio.

Soci promotori: sono soci promotori il Confidi Caltanissetta Consorzio di garanzia collettiva fidi di Caltanissetta e Farmafidi Italia Soc. coop.

Art. 5 Domicilio

Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con il Consorzio, si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 6 Ammissione dei Soci

1. L'ammissione al consorzio è soggetta al sindacato di merito del Consiglio di Amministrazione. Il Consorzio è tenuto ad accertare che il richiedente sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e non rientri in uno dei casi previsti dall'art. *esclusione* e ss. del presente statuto. Il socio ammesso deve, entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, provvedere agli adempimenti previsti dal successivo art. 7 del presente statuto.
2. L'ammissione del richiedente nel Consorzio non configura per ciò stesso obbligo di prestazione di garanzie mutualistiche da parte del Consorzio a suo favore, né diritto da parte del Consorziato di ottenerle.
3. Non possono essere ammessi come soci:
 - a) gli imprenditori persone fisiche ai quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una delle misure di prevenzione previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni,
 - b) gli imprenditori sotto forma di società o altro ente i cui amministratori siano stati sottoposti alle misure di cui sopra.

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

- c) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportano interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 7 Obbligo dei Soci

1. I soci ordinari, salvo differenti disposizioni stabilite dalla convenzioni con gli istituti di credito, sono obbligati, all'atto dell'iscrizione:
 - a) al versamento della quota di partecipazione;
 - b) al versamento di una tassa di ammissione che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione ad ogni inizio di esercizio sociale;
 - c) a concorrere alla formazione ed all'incremento del "fondo rischi" nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo *fondo rischi* del presente Statuto.
2. All'atto dell'erogazione dei servizi:
 - a) al versamento di rimborsi spese, corrispettivi e contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati dal Consorzio ai sensi del precedente art.3, nonché al rimborso delle spese sostenute dal Consorzio per loro conto;
 - b) al versamento di una commissione per la garanzia concessa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
3. Dette commissioni, insieme alla sopracitata tassa di ammissione, concorreranno alla formazione del fondo spese correnti del Consorzio. Qualora le entrate ordinarie di esercizio non fossero sufficienti a coprire le spese di amministrazione, il Consiglio potrà deliberare un contributo straordinario a carico dei Soci, con le modalità ritenute opportune.

Tutti i consorziati sono, inoltre, obbligati a :

- a) trasmettere al Consorzio i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile e in ogni caso quelli relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese di cui all'art.6 secondo comma, nonché all'eventuale trasferimento dell'azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni ed a ogni eventuale modifica subita dall'atto costitutivo. Dette notizie e/o dati debbono pervenire entro 45 giorni dalla data della richiesta degli uffici del Consorzio pena l'esclusione, per quell'anno, di tutti i servizi resi dallo stesso in favore del socio.
- b) osservare lo Statuto;
- c) favorire gli interessi del Consorzio.

Art. 8 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione. La perdita della qualità di socio è annotata dal Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Art. 9 Decadenza

La decadenza si verifica in caso di morte del socio e di mancata continuazione dell'attività di Impresa da parte degli eredi. Gli eredi hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. L'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

Art. 10 Recesso

1. Il recesso del socio è ammesso con preavviso di novanta giorni, in assenza di operazioni di garanzia in corso.
2. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società ed è esaminata dal Consiglio di amministrazione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Se non sussistono i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Consiglio di amministrazione.
3. Il recesso esplica ogni effetto dalla sua comunicazione alla Società nel caso di esame positivo da parte del Consiglio di amministrazione fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 13 **responsabilità socio** dello Statuto sociale e dall'art. 2532 c.c.

Art. 11 Esclusione del socio

1. Il Consiglio di amministrazione delibera sull'esclusione del socio dalla Società qualora questi:
 - a) sia sottoposto a procedura concorsuale;
 - b) perda i requisiti di ammissione previsti dall'art. 4;
 - c) non ottemperi a quanto previsto dall'art. 7 del presente Statuto;
 - c) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto o si sia reso responsabile di atti dannosi per l'interesse ed il prestigio della società;
 - d) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale, anche per via della cessazione dell'attività o della messa in liquidazione;
 - e) abbia violato il Modello Organizzativo e/o il Codice etico di cui al d.lgs. 231/01;
 - f) sia stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione.
2. La deliberazione di esclusione è comunicata al socio ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al CdA nel termine di trenta giorni.
3. Nell'ipotesi in cui il socio non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese, salve le ipotesi dell'articolo 4.

Art. 12 Liquidazione quote patrimoniali

1. Nel caso di recesso o esclusione o in caso di morte ai suoi eredi, **essendo esclusa la restituzione dei contributi versati con destinazione ai fondi rischi, al socio o ai suoi eredi verrà rimborsato, previa richiesta scritta, la sola quota patrimoniale.** È in ogni caso ammessa la compensazione tra le somme dovute dal Confidi al socio e quelle di cui il socio sia debitore nei confronti del Confidi in ragione delle obbligazioni derivanti dalla legge, dallo statuto o dagli interventi in garanzia.

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

2. Il pagamento al socio uscente, o agli eredi, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati la morte, il recesso o l'esclusione del socio. Tuttavia, **qualora vi siano operazioni di garanzia ancora in essere al momento della morte o dell'esclusione del socio**, il pagamento è effettuato alla cessazione di tali operazioni o successivamente all'estinzione da parte del socio uscente, o dei suoi eredi, di tutte le obbligazioni a esse connesse.

Art. 13 Responsabilità del socio uscente

1. Il socio che cessa di far parte della Società ed, eventualmente, i suoi eredi, rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati.
2. Qualora il socio morto, receduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla morte, al recesso o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 c.c..
3. La previsione di cui al precedente comma si applica anche all'impresa consorziata o socia del confidi socio sia nel caso in cui quest'ultimo receda o sia escluso dalla Società, sia nell'ipotesi in cui l'impresa cessi di far parte del confidi socio.

TITOLO III: Fondi Rischi, Modalità e condizioni per la concessione della garanzia, Patrimonio Sociale

Art. 14 Fondo Rischi

1. La Società può costituire uno o più fondi rischi separati, tenuto anche conto di quanto stabilito dalle leggi della Regione Siciliana e dalle leggi delle altre Regioni Italiane in materia di Confidi, destinati in via esclusiva alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dalla Società in forza delle convenzioni da questa concluse con le banche e gli altri enti finanziatori.
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalle leggi della Regione Siciliana, così come di altre regioni italiane, in materia di Confidi, la Società rilascia garanzie per finanziamenti il cui ammontare complessivo è determinato applicando, come misura minima, i moltiplicatori indicati nelle convenzioni con le banche e gli altri enti finanziatori, fermi in ogni caso i limiti massimi degli importi unitari di finanziamento che possono essere concessi a ciascun socio stabiliti dalle suddette leggi regionali.
3. La garanzia rilasciata dalla Società non può in ogni caso superare l'80% del valore del singolo finanziamento concesso. Nel caso la garanzia sia prestata con l'intervento di altri Confidi di primo grado, fermo restando che la garanzia non potrà superare complessivamente l'80% (ottanta per cento) dell'ammontare di ciascuna operazione creditizia, il rischio sarà ripartito fra la società e gli altri confidi, di primo o di secondo grado, secondo apposite convenzioni rimanendo la restante quota di rischio pari al 20% a carico degli istituti di credito finanziatori, secondo quanto sancito dall'art. 5, comma 1, lettera b), della L. R. n. 11/2005 e ss.mm.ii. o altre leggi comunitarie, nazionali e/o regionali. Nel caso la garanzia sia prestata con l'intervento di un Consorzio fidi di secondo grado il rischio sarà ripartito in misura paritaria tra le due strutture.

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

4. Soltanto ai fini dell'accesso alle agevolazioni di settore della Regione Siciliana, il Confidi può prestare garanzie fino al limite complessivo massimo di € 1.500.000,00 ed in ogni caso nei limiti stabiliti dalle leggi tempo per tempo vigenti e, per le eventuali parti eccedenti tale limite, mediante costituzione di apposito fondo rischi.
5. Per le linee di credito deliberate in favore di imprese ubicate al di fuori del territorio regionale siciliano e non assistite da integrazioni della Regione Sicilia, saranno costituiti appositi fondi rischi patrimoniali.
6. I fondi rischi patrimoniali sono alimentati con i contributi dei soci, dei soggetti sostenitori e di terzi versati con espressa destinazione e, nei casi previsti dalle leggi della Regione Siciliana in materia di Confidi, con gli interessi e gli altri proventi derivanti dalla gestione delle somme costituenti i fondi rischi, relativamente all'apporto regionale, nonché con gli avanzi di gestione ad essi eventualmente destinati dall'Assemblea dei soci.
7. Al fine della migliore gestione e dell'incremento delle somme costituenti i fondi rischi, la Società può effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari.
8. Il Confidi potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un fondo speciale antiusura, da gestire in forma separata rispetto al fondo rischi ordinario e riservato esclusivamente alla concessione delle garanzie previste dall'art.15, comma 2, della L. 7 Marzo 1996, n. 108.

Art. 15 Modalità e condizioni per la concessione della garanzia

1. Il soggetto che intenda ottenere un finanziamento deve rivolgersi al Confidi che provvede ad inoltrare la richiesta di finanziamento alla banca o altro ente finanziatore comunicando anche l'eventuale disponibilità a rilasciare la garanzia e il relativo importo.
2. Sulla richiesta di concessione della garanzia decide il Consiglio di amministrazione o gli organi da quest'ultimo eventualmente delegati secondo le disposizioni del presente statuto.
3. Le convenzioni con le banche e gli altri enti finanziatori indicano le altre condizioni per la concessione del finanziamento, nonché per il rilascio e l'escussione della garanzia, nel rispetto delle previsioni del presente statuto.
4. La quota minima di partecipazione al fondo rischi è fissata in euro 250,00: Qualora il Consiglio di amministrazione ne determini l'importo il socio sarà tenuto anche a rilasciare in favore della società garanzie reali o personali secondo l'importo da quest'ultimo determinato. Le suddette fidejussioni sono autonome da qualsiasi altra garanzia prestata dal Socio e nel rispetto del fine mutualistico contro-garantiscono l'ammontare globale delle garanzie prestate dalla società a favore dei propri soci. Le fidejussioni non vengono meno nel caso di perdita della qualità di socio limitatamente alle obbligazioni di garanzia della Società in essere alla data della cessazione del rapporto sociale con il socio uscente.
5. Il Consiglio di Amministrazione, fermo restando i minimi dei versamenti e delle fidejussioni dovute dai soci, è autorizzato a far integrare e precisare l'entità delle operazioni assistite e a far adeguare la quota di partecipazione di ciascun consorziato al Fondo Rischi e al Monte Fideiussioni in proporzione all'ammontare delle operazioni assistite accordate dalla singola banca o dall'intermediario finanziario ed in relazione al rischio assunto dal confidi.

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

Art. 16 Patrimonio Sociale

1. Il patrimonio consortile è costituito:
 - a. dalle quote di fondo consortile sottoscritte e versate dai soci;
 - b. dalle riserve costituite in tutto o in parte con gli avanzi della gestione, qualora non vengano destinate dall'Assemblea dei Soci ad altra voce;
 - c. dai contributi e/o dalle integrazioni ricevute da soggetti pubblici e/o privati;
 - d. dall'eventuale riserva straordinaria se deliberata dall'Assemblea
 - e. dalle eventuali donazioni comunque pervenute;

Il Patrimonio netto del Confidi, comprensivo del fondo rischi indisponibile, non può essere inferiore ai limiti di legge. Nel caso in cui al termine dell'esercizio finanziario risulti una perdita superiore ad 1/3 del capitale, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 2446 e 2447 del C.C. Le quote del Patrimonio, il cui importo unitario è stabilito in € 250,00, non sono cedibili a nessun titolo.

TITOLO IV: Bilancio, Esercizio Sociale

Art. 17 Bilancio, Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione redige il bilancio.
2. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Se in un determinato esercizio ricorrono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società l'Assemblea dei soci può essere convocata entro 180 giorni; gli amministratori indicano tali esigenze nella relazione sulla gestione. Una copia del bilancio approvato, con le relazioni e le attestazioni previste dalla legge, è trasmessa all'Amministrazione regionale competente ai sensi della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, entro sessanta giorni dalla data di approvazione.
3. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati:
 - il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo ammontare;
 - la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio.
4. E' vietata la distribuzione ai soci di avanzi di gestione sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa. Tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

TITOLO V: Organi Sociali

Art. 18 Organi Sociali

1. Sono organi Sociali:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di amministrazione;
 - c. il Comitato tecnici-esecutivi;
 - d. il Presidente e i Vicepresidenti;

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

e. il Collegio sindacale.

Art. 19 Assemblea

1. L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, si svolge per mezzo di un'Assemblea generale e di Assemblee separate, se costituite.
2. L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, per macro area territoriale e/o per macro sezione economica, se costituite con regolare delibera del Consiglio di Amministrazione da almeno tre mesi, e, per le sezioni economiche, per ambiti territoriali non inferiori a quello regionale. Esse sono chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e ad eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci.
3. Ogni macro area territoriale e/o ogni macro sezione economica potrà essere costituita al raggiungimento di almeno 50 soci appartenenti alla stessa macro area territoriale e/o macro sezione con almeno 10.000.000,00 di euro di stock di affidamenti come risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Nessun socio può far parte, contemporaneamente, di più macro aree o macro sezioni. Ciascun socio all'atto di adesione dovrà pertanto indicare l'area/sezione di appartenenza.
4. Gli ordini del giorno delle assemblee separate prevedono la nomina dei delegati per l'assemblea generale.
5. Le Assemblee separate si riuniscono nelle sedi che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, all'atto della convocazione.
6. Nelle Assemblee separate hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che appartengano alla stessa macro area territoriale e/o macro sezione economica ed in regola con i pagamenti verso il confidi.
7. Nelle Assemblee separate ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute. Le assemblee separate eleggono comunque almeno tre delegati. Tutti i delegati devono essere Soci. Nell'elezione dei delegati deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze con le modalità che saranno fissate con apposito regolamento.
8. Possono assistere alle Assemblee separate ed all'Assemblea Generale, senza diritto di voto, rappresentanti delle assemblee degli enti sostenitori.
9. L'Assemblea separata è presieduta dal presidente del Confidi o da altro componente il Consiglio di Amministrazione dallo stesso delegato. In mancanza di questi dal Consigliere anagraficamente più anziano presente o da altro Socio eletto dall'Assemblea. I delegati riportano nell'assemblea generale i voti espressi nelle assemblee separate e le eventuali astensioni.
10. Nell'Assemblea generale i quorum costitutivo e deliberativo sono da intendersi dei soci e dei voti favorevoli rappresentati ed espressi da ciascun delegato.
11. Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'Assemblea separata di assistere all'Assemblea generale.
12. Ciascun socio, in assemblea, può assumere un massimo di dieci deleghe.

Art. 20 Convocazione Assemblea

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di amministrazione, su delibera del Consiglio di amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci con diritto di voto, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione, anche per le assemblee separate ove previste. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.
3. L'avviso di convocazione è unico per l'Assemblea Generale e per le Assemblee separate che dovranno tenersi qualche giorno prima dell'Assemblea generale con il medesimo ordine del giorno.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente. In ogni caso, l'Assemblea può nominare essa stessa il proprio presidente con il voto della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.
5. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.
6. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 5 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nel verbale deve anche risultare il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione. Il verbale deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e contrari relativi a ciascuna deliberazione.
7. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Art. 21 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili o avanzi di gestione secondo il disposto dell'art. 17;
 - b. determina l'esatto numero dei componenti del Consiglio di amministrazione, scegliendoli tra soci ed eventualmente tra le personalità di spicco del mondo accademico, professionale, imprenditoriale, nei limiti indicati dall'art. 23 e li nomina e revoca, stabilendone i compensi;
 - c. nomina i componenti del Collegio sindacale secondo le disposizioni dell'art. 31 e ne determina i compensi;
 - d. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

- e. determina l'eventuale sovrapprezzo delle azioni, su proposta del Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del bilancio;
 - f. conferisce, e revoca nei limiti consentiti dalla legge, l'incarico di controllo contabile e ne determina il corrispettivo;
 - g. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il termine indicato dall'art. 20 del presente statuto.
 3. L'Assemblea è validamente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.
 4. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
 5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Art. 22 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è validamente costituita se è presente o rappresentato almeno un dodicesimo dei soci e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti o rappresentati.
3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 23 Consiglio di Amministrazione – Nomina

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri, nell'esatto numero che verrà determinato dall'Assemblea ordinaria o generale dei soci.
2. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti, dall'Assemblea ordinaria, fra i soci che avranno presentato la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione della detta Assemblea ordinaria dei soci e, eventualmente, tra le personalità di spicco del mondo accademico, professionale ed imprenditoriale.
3. L'Assemblea ordinaria dei soci sceglie e nomina i consiglieri di amministrazione sulla base di liste di massimo cinque candidati ciascuna presentate dal Consiglio di Amministrazione o da gruppi di almeno 50 soci ordinari che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e abbiano diritto di intervenire e votare in Assemblea; sono ammesse anche singole candidature di singoli soci ordinari. In ogni Caso, dovrà essere scelta, tra i soci facenti parte della compagine sociale di ciascuno dei Confidi

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

Promotori la metà più uno del totale dei membri componenti il Consiglio di Amministrazione. La restante parte del detto numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovrà essere scelta, dalla medesima Assemblea ordinaria, tra i soci ordinari, ed eventualmente, le personalità di spicco del mondo accademico, professionale ed imprenditoriale.

4. Possono presentare una lista il Consiglio di Amministrazione o un numero minimo di 50 soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e abbiano diritto di intervenire e votare in Assemblea.

5. I Soci non in regola con gli adempimenti previsti a loro carico del presente statuto non potranno essere ammessi al voto.

6. Ciascuna lista deve prevedere un numero di candidati ordinati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei consiglieri previsti al comma 1.

7. Le liste devono essere presentate presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

8. Risulteranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti sino alla concorrenza del numero dei seggi assegnati ad ogni macro sezione territoriale.

9. Gli amministratori durano in carica tre esercizi (un mandato) e sono rieleggibili.

La scadenza del mandato coincide con la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativa all'ultimo esercizio.

10. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive, viene considerato decaduto e viene sostituito nelle forme di cui all'art. 2386 codice civile. E' ammessa la partecipazione a distanza in teleconferenza.

11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dal precedente 3° comma. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea ordinaria.

12. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea dei soci e le assemblee separate se istituite, per la nomina dell'intero Consiglio devono essere convocate d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

14. Il Consiglio di amministrazione svolge in ogni caso i compiti indicati nel successivo art. 24 e avvalendosi degli organi delegati, se istituiti.

Art.24 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Società, con la sola eccezione di quelli che per legge o per statuto spettano all'Assemblea dei soci o ad altri organi della Società e può pertanto compiere tutti gli atti, sia di ordinaria sia di straordinaria

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA -
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

amministrazione e concludere tutti gli affari necessari, utili o opportuni, per la realizzazione dell'oggetto sociale.

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio di amministrazione:

- a) nominare tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente vicario ed uno o più Vicepresidenti;
- b) deliberare la convocazione dell'Assemblea generale dei soci e delle eventuali assemblee separate;
- c) deliberare la conclusione e dare esecuzione alle convenzioni e agli accordi previsti dal presente Statuto;
- d) redigere il bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione;
- e) deliberare sull'ammissione, sul recesso e sull'esclusione dei soci;
- f) istituire fondi rischi;
- g) determinare, entro i limiti massimi indicati dal presente statuto, il valore del contributo annuale;
- h) deliberare la concessione e la revoca delle garanzie. Attribuire specifiche deleghe al Presidente, ai Comitati tecnici esecutivi, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale ove nominati; decidere in ogni caso direttamente la concessione e la revoca delle garanzie al ricorrere delle condizioni eventualmente indicate nei regolamenti;
- i) effettuare ogni operazione di natura finanziaria o immobiliare, anche con enti non bancari, al fine della migliore gestione e dell'incremento del patrimonio sociale;
- l) far concorrere la Società alla costituzione o farla partecipare, qualora lo ritenga opportuno, a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad enti, società e organizzazioni;
- m) proporre all'Assemblea straordinaria dei soci le modifiche allo statuto;
- n) deliberare in materia di Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii.;
- o) deliberare l'assunzione ed il licenziamento del personale del consorzio fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare i responsabili di filiale territoriali ed il Direttore Generale.
- p) deliberare l'acquisizione e/o l'alienazione di beni immobili, con decisione da adottarsi con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti del Consiglio;
- q) deliberare sulla fusione con altri Confidi anche in deroga a quanto previsto dagli art. 2500 septies, 2500 octies, 2545 decies del codice civile e secondo quanto previsto dai commi 38 39 e 40 della riforma sui Confidi (Art.13 L.326);
- r) deliberare in merito all'iscrizione del Confidi nell'elenco speciale previsto dall'art.106 del TUB nonché all'elenco dei Confidi 112 del TUB.
- s) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Art. 25 - Attribuzioni delegate

1. Sono delegate al Consiglio di amministrazione l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 1 del presente statuto.

Art. 26 - Deliberazioni

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA -
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente vicario almeno ogni tre mesi e, comunque, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Presidente deve convocare il Consiglio di amministrazione senza indugio dal ricevimento della richiesta.
2. La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, mail, Pec o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni, per essere valide, devono ottenere il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Il verbale delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto da un dipendente nominato dal Consiglio stesso. Il verbale è sottoscritto dal Presidente unitamente a chi lo ha redatto.
5. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Art. 27 - Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

1. L'intervento alle riunioni del Consiglio di amministrazione è ammesso alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali: che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;
-che siano presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione almeno il Presidente o, in mancanza, un Vice Presidente ed il segretario;
-che sia consentito al Presidente del Consiglio di amministrazione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
2. Nel luogo in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
3. Qualora l'unica materia da trattare sia l'ammissione di nuovi soci, le riunioni del Consiglio di amministrazione si svolgono di regola in video o audio conferenza, salvo diversa determinazione del Presidente.

Art. 28 - Comitati tecnici esecutivi

1. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti e/o tecnici esterni. Le deliberazioni di delega adottate devono essere comunicate all'Assemblea dei soci in occasione della prima riunione successiva al conferimento della delega.

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

2. Il Comitato tecnico esecutivo è composto da non meno di tre e non più di cinque componenti nominati dal Consiglio di amministrazione che ne nomina il Presidente scelto in rappresentanza dell'area macro sezione territoriale.
 3. I componenti restano in carica tre anni, salvo revoca motivata da parte del Consiglio; quest'ultimo provvede anche alla sostituzione del componente revocato.
 4. Il Comitato è convocato dal Presidente dello stesso ogni qualvolta sia necessario per l'esercizio delle funzioni dello stesso.
 5. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, fax, Pec, e-mail o altro mezzo di comunicazione telematico, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione in caso di urgenza, due giorni prima.
 6. Il Comitato Tecnico verifica, in uno ai rappresentanti degli Istituti di credito convenzionati qualora previsto, la procedibilità delle richieste di garanzia già deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
 7. Le deliberazioni del Comitato Tecnico sono validamente assunte qualora sia constatata la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- Partecipa al comitato esecutivo il Direttore generale, senza diritto di voto, unitamente al responsabile/direttore della Filiale.
8. Il Consiglio di amministrazione può delegare le sue attribuzioni, anche a un unico Amministratore.
 9. La disponibilità a concedere e la revoca delle garanzie possono essere delegate ai Comitati esecutivi, all'Amministratore delegato se nominato, ad uno o più Consiglieri, o a dipendenti designati dal Consiglio di amministrazione entro limiti di ammontare determinati tenuto conto del livello di rischio per la Società derivante dalla tipologia dei fidi e degli interventi in garanzia.
 10. In ogni caso, il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e dei controlli interni della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali, finanziari e dei controlli interni della Società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
 11. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e dei controlli interni sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue eventuali controllate.
 12. Il Presidente del Comitato ha potere di firma ai fini della concessione degli affidamenti deliberate dal Comitato stesso secondo quanto previsto nelle deleghe conferite e nel regolamento per la concessione del credito ove adottato.
 13. Le delibere del Comitato tecnico, di cui al comma precedente, devono essere ratificate dal Consiglio d'Amministrazione, per il rilascio delle garanzie consortili.
 14. Il verbale delle riunioni è trascritto su apposito libro tenuto dal Comitato stesso ed è trasmesso senza indugio al Consiglio di amministrazione in uno con tutta la documentazione istruttoria.

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

Art. 29 -Presidente del Consiglio di amministrazione. Vicepresidenti

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, il Vice Presidente vicario ed uno o più Vicepresidenti.
2. Il Presidente e i Vicepresidenti restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere riconfermati.
3. Il Presidente:
 - a) convoca, su delibera del Consiglio di amministrazione, e presiede le Assemblee dei soci; convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
 - b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;
 - c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio di amministrazione;
 - d) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
 - e) accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;
 - f) conferisce, previa delibera del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente i poteri di quest'ultimo sono esercitati, nell'ordine, dal Vicepresidente ovvero, in caso di nomina di più di un Vicepresidente, dal Vice Presidente Vicario.

Art. 30 - Rappresentanza legale -Firma sociale

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale.
2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano, nell'ordine, al Vicepresidente Vicario, al Vicepresidente, all'Amministratore Delegato.
3. Ciascun Amministratore delegato ha la firma sociale e la rappresentanza della Società relativamente agli atti rientranti nell'esercizio delle attribuzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione, negli stessi limiti risultanti dalla deliberazione di delega.

Art. 31 - Collegio sindacale e revisore contabile

1. Il Collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia. La revisione contabile potrà essere attribuita anche ad un soggetto esterno al collegio sindacale in possesso dei requisiti di legge. Un sindaco effettivo è nominato dall'Amministrazione Regionale Siciliana in base alle previsioni contenute nella legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA -
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

2. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
3. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, in quanto compatibili, delle norme indicate nell'art. 34.
4. Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
5. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri previsti dagli artt. 2403 e seg. c.c..

Art. 32 - Direttore Generale

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Direttore Generale e ne determina i poteri ed il compenso.
2. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e gli Amministratori nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali nell'esercizio delle loro funzioni. Il Direttore Generale dirige gli uffici la segreteria amministrativa e tutte le sedi periferiche/decentrate suddivise per aree economiche o territoriali del Confidi.
3. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di amministrazione e dei Comitati tecnici esecutivi nominati con competenza territoriale od economica.
4. Il Direttore Generale può firmare la corrispondenza della Società, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 33 - Scioglimento. Liquidazione

1. La Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società, il patrimonio sociale, una volta:
 - a) adempite tutte le obbligazioni sociali;
 - b) restituite le somme di terzi affluite con vincolo di restituzione;
 - c) devoluto al fondo di garanzia regionale previsto dall'art. 5 della legge Regione Sicilia 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni, il valore residuo dei contributi regionali rimasti inutilizzati;
 - d) liquidato ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale delle azioni possedute, escluso quello derivante da attribuzioni gratuite di capitale; deve essere devoluto al fondo interconsortile di garanzia al quale la Società aderisca o, in mancanza, al fondo di garanzia di cui al comma 25 dell'articolo 13 del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

Art. 34 - Regolamenti attuativi e tecnici

1. Il Consiglio di amministrazione approva uno o più regolamenti per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.
2. I regolamenti indicati nel precedente comma non possono contenere nuovi criteri e regole diverse da quelle statutarie, inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Società e i soci.

Art. 35 - Modificazioni dello statuto

1. Le modificazioni del presente statuto devono essere approvate dall'Assessorato regionale competente ai sensi della legge Regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 36 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di confidi e di consorzi con attività esterna.

Art. 37 - Organo Arbitrale

1. Le controversie insorgenti tra i Soci o tra Soci e la Società che abbiano oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di Socio, nonché tutte le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, le controversie di Amministratori, Liquidatori o Sindaci, sono devolute all'Organo Arbitrale
2. Gli Arbitri sono in numero di tre e sono scelti fra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla C.C.I.A.A. di Caltanissetta. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la Sede Sociale.
3. Gli Arbitri decidono secondo diritto. I Soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.
4. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti fissando, in ogni caso, una apposita udienza di trattazione.
5. Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38 - Composizione degli Organi sociali per i primi due mandati

1. Il presente statuto è stato modificato e redatto anche in funzione dell'operazione di fusione per incorporazione di Confidi Trapani Soc. Coop. p.a. " in "Confidimpresa Farmafidi Italia – Consorzio di garanzia fidi" (in sigla CO.FA.I.)
2. Al fine di favorire il processo di integrazione tra i Confidi partecipanti alla fusione, ed allo scopo di utilizzare al meglio le esperienze e le competenze già presenti nei confidi partecipanti, in espressa

- STATUTO -
CONFIDIMPRESA FARMAFIDI ITALIA –
CONSORZIO DI GARANZIA FIDI

deroga alle norme statutarie sopra riportate, vengono previste le disposizioni che seguono in materia di composizione degli Organi sociali.

3. Il Consiglio di Amministrazione del Cofai già in carica composto da 7 componenti sarà integrato da due componenti in rappresentanza del Confidi incorporando, indicati dal consiglio di amministrazione del Confidi Trapani, e raggiungerà pertanto la composizione di 9 membri in totale che resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020.

Per almeno ulteriori due mandati il Confidi Trapani manterrà la propria rappresentanza in seno al Consiglio di Amministrazione di Confidimpresa Farmafidi Italia con la presenza di due amministratori di espressione territoriale in aggiunta ai componenti espressi dai soci promotori così come previsto dall'art.23 comma terzo del presente statuto e comunque sempre, in vigore della predetta disposizione.

4. Il Comitato esecutivo di cui all'art.28 con delega all'area territoriale della provincia di Trapani con il presente articolo viene costituito e mantenuto per almeno ulteriori due mandati. Dello stesso in fase di insediamento andrà ad assumere la Presidenza uno dei componenti espressione del territorio di Trapani nominato dal consiglio di amministrazione di Confidimpresa Farmafidi Italia. Gli altri componenti saranno nominati dal consiglio di Confidimpresa Farmafidi Italia e scelti fra i soci e/o i Consiglieri del Confidi incorporato su indicazione del consiglio di amministrazione del medesimo.

5. La costituzione della Filiale di Trapani viene effettuata in deroga alle attribuzioni previste dall'art.25 e pertanto soggiace alla medesima regolamentazione prevista all'art.1 dello Statuto sociale. Parimenti l'eventuale costituzione di Assemblee separate di cui all'art.19 dello Statuto sociale per i primi due mandati vedrebbe l'area territoriale di Trapani comunque costituita in forza delle presenti disposizioni statutarie ove necessario anche in deroga ai parametri di cui al comma 3 dello stesso articolo 19.